



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

(Provincia di Bergamo)

CORPO POLIZIA LOCALE

(e-mail: comando@comune.romano.bg.it - Tel. 0363.98.28 - Fax 0363.982.356)

Regolamento di Polizia Urbana

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELLA CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Capo I Sicurezza Urbana

Art. 3 - Disposizioni generali

Art. 4 - Decoro urbano

Art. 5 - Prevenzione dell'insorgenza di fenomeni criminosi

Art. 6 - Dimore in strutture precarie

Capo II Pubblica incolumità

Art. 7 - Disposizioni generali

Art. 8 - Comportamenti vietati

Art. 9 - Circolazione di animali

Art.10 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

Art.11 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art.12 - Accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

Art.13 - Manutenzione di aree di pubblico transito

TITOLO III - DECORO E QUIETE PUBBLICA

Capo I Decoro pubblico

Art. 14 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

Art. 15 - Atti contro il decoro e la decenza

Art. 16 - Artisti di strada

Art. 17 - Carovane

Art. 18 - Vasche e fontane

Art. 19 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Art. 20 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Art. 21 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Art. 22 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Capo II Igiene pubblica

Art. 23 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 24 - Nettezza del suolo

Art. 25- Volantinaggio e distribuzione di oggetti
Art. 26 - Materiale maleodorante ed accensioni
Art. 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione
Art. 28 - Cura delle siepi, piante, delle strade e dei cavi per le acque di irrigazione

Art. 29 – Emissioni, esalazioni e divieto di fumo
Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

Capo III Quietè pubblica

Art. 32 - Rumori nelle case
Art. 33 - Orario per attività "rumorose"
Art. 34 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
Art. 35 - Lavori nelle abitazioni
Art. 36 - Rumori fastidiosi
Art. 37 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

TITOLO IV - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I Autorizzazioni, concessioni

Art. 38 - Regime generale degli atti di assenso
Art. 39 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
Art. 40 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Capo II Occupazione di spazi e aree pubbliche

Art. 41- Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 42 - Vetrine dei negozi ed esposizioni merci ed oggetti
Art. 43 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Capo III Trattenimenti pubblici

Art. 44 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
Art. 45 - Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 46 - Sistema sanzionatorio
Art. 47 - Sanzioni pecuniarie
Art. 48- Abrogazione di norme preesistenti
Art. 49 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
2. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 comma 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112 e applica le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7 ter, del Testo Unico Enti Locali e dell'art. 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L.48/2017).
3. Il Regolamento di Polizia Urbana si applica sul territorio comunale e nei confronti di ogni persona fisica o giuridica che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si definisce:
 - a) **sicurezza urbana**: bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città;
 - b) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - c) **pubblica quiete e tranquillità delle persone**: tranquillità e pace della vita dei cittadini anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) **luogo pubblico o suolo pubblico**: strade, vie, piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Capo I Sicurezza Urbana
Art 3 - Disposizioni generali

1. Il Comune di Romano di Lombardia in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà:

- ✓ persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20/02/2017 n. 14;
- ✓ salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio e garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal fine si intendono valorizzare le convenzioni con associazioni di volontariato per l'attività di supporto al presidio del territorio e sostenere le iniziative di "controllo di vicinato", al fine di favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla Polizia Locale e alle forze di polizia dello Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni.
- ✓ promuove la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana;
- ✓ promuove percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la Polizia Locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità.

Art. 4 - Decoro urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017), sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art.9:

- a) scuole e plessi scolastici (entro 100 metri dal perimetro di pertinenza della scuola);
- b) parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
- c) stazione ferroviaria e ospedale;
- d) fermate autobus;
- e) aree monumentali;
- f) zona a traffico limitato 0-24 ed aree limitrofe.

2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art.16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

3. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicITÀ, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertÀ delle persone circolanti su strada.

4. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, del D.L. n.14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine, scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art.10 comma 2, del D.L. n.14/2017 come convertito dalla L. n.48/2017.

5. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli artt. 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché dall'art. 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) e dall'art.7 comma 15 - bis (parcheggio abusivo) D. Lgs 30/04/1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

6. Fuori dalle aree indicate al comma 1, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Art 5 - Prevenzione dell'insorgenza di fenomeni criminosi

1. Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d'azzardo clandestino. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

2. È vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.

3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando

turbamento, spavento o fastidio ad altre persone, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi comunque visibili al pubblico.

Art 6 - Dimore in strutture precarie

1. È vietato dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.
2. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico.
3. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
4. Contestualmente alle operazioni di cui sopra, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale informa le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Capo II Pubblica incolumità

Art 7 - Disposizione generale

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

Art. 8 - Comportamenti vietati

1. È vietato in luogo pubblico, su suolo pubblico o privato destinato ad uso pubblico o aperto al pubblico passaggio:
 - a) nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi;
 - b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
 - c) in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
 - d) lanciare oggetti nei luoghi di pubblico transito; è del pari vietato sulle pubbliche vie creare situazioni di pericolo o di intralcio per l'utenza stradale.

2. È fatto obbligo ai responsabili dei cantieri edili mantenere in perfetta efficienza le recinzioni, le cesate, i ponteggi, etc., onde prevenire l'insorgenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 9 - Circolazione di animali

1. Non è permesso far transitare nel territorio comunale su aree pubbliche, mandrie e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. È vietato senza autorizzazione lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.
3. È vietato lasciare vagare o abbandonare o non custodire con le dovute cautele qualsiasi altra specie di animali.

Art. 10 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, il Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi secondo le classificazioni formalmente vigenti devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia anche Locale, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
5. È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali condotti qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. È fatto obbligo, per coloro che conducono gli animali, avere al seguito appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Sono esclusi da detti obblighi le persone non vedenti con cani guida e quelle diversamente abili.
6. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 56 del presente regolamento.

Art. 11 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno sette giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno dieci giorni prima.

Art. 12 - Accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. È consentito accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, nel rispetto delle norme che disciplinano la prevenzione degli incendi.
2. È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 13 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o che si verifichi ad edifici che si affacciano sulla pubblica via, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque immediatamente segnalare il guasto all'Autorità Comunale ed adottare gli opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.

TITOLO III DECORO E QUIETE PUBBLICA

Capo I Decoro pubblico

Art. 14 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
 - a) collocare, senza apposita autorizzazione, addobbi, festoni, luminarie;
 - b) scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili sul suolo pubblico o su area soggetta a pubblico transito;
 - c) tenere esposti su terrazzi, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta o comunque siano in contrasto con il decoro edilizio ed ambientale;
 - d) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via;
 - e) pulire vetrine, soglie, ingressi, e marciapiedi antistanti i negozi, esercizi e abitazioni quando crea pericolo o intralcio ai passanti;

- f) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
- g) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private;
- i) sputare e abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione.

2. È fatto obbligo ai pubblici esercizi, nonché alle attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, di installare e tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta.

Art. 15 - Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici, tranne quelli all'uso destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare esigenze corporali.

Art. 16 - Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti.

2. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività.

3. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.

4. L'esercizio delle attività di cui sopra è consentito, tra le ore 09,00 e le ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 19,00, con l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche.

5. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone/tassa per le occupazioni del suolo pubblico.

6. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale può disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.

7. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

Art. 17 – Carovane

1. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche. Le soste delle stesse potranno essere consentite solo negli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art. 18 - Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida nonché bagnarsi. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. Fanno eccezione gli spazi adibiti ai giochi d'acqua o similari.

Art. 19 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.

3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 20 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e comunque nelle aree pubbliche è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di handicap, veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato, guastare o smuovere i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- c) accendere fuochi, installare bracieri o lasciare qualsiasi tipo di rifiuto;

- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura quando espressamente previsto;
- f) introdurre veicoli, escluso gli autorizzati, o comunque sostare con i medesimi su qualsiasi tipo di aiuola. Senza preventiva autorizzazione è vietato installare tavoli e panche.

Art. 21 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.
2. I parchi dotati di recinzione eserciteranno i seguenti orari individuati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento
3. L'Autorità Comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco di norma 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Art. 22 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla Pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico. Gli stessi qualora destinati a luogo pubblico, dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.
2. La pubblicità fonica, fatta salva la disciplina prevista dal Codice della Strada e dalle leggi vigenti in materia di propaganda elettorale ed inquinamento acustico, potrà essere autorizzata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. Per la collocazione di striscioni pubblicitari, fatta salva la disciplina del Codice della Strada, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.
4. L'Autorità Comunale potrà comunque autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrociniate dal Comune o da altri Enti pubblici o vietare, nel centro storico o in occasione di particolari manifestazioni, l'apposizione di qualunque striscione o impianto pubblicitario.
5. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto contenuto nei vigenti Regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità, pubbliche affissioni e del Codice della Strada.
6. E' vietato, altresì, stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici.

Capo II Igiene pubblica

Art. 23 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di nevicate che determinano situazioni di pericolo o grave disagio è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case, agli

esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, così come disciplinato dall'art. 43 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio o, in caso di abbondanti nevicate, lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

3. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

Art. 24 - Nettezza del suolo

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici, e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti.

2. In particolare, fatta salva l'applicabilità della normativa sui rifiuti, è proibito depositare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere ad eccezione dei rifiuti depositati per la raccolta porta a porta nei giorni ed orari previsti dal regolamento.

3. È vietato altresì, fatta salva l'applicabilità della fattispecie penale per i casi espressamente previsti, danneggiare, imbrattare o insudiciare il suolo pubblico.

4. È vietato lavare i veicoli sulla pubblica via; la pulizia di facciate degli edifici, delle tende, delle vetrine, etc. dovrà essere svolta in orari di minor traffico veicolare e pedonale, e con l'adozione degli opportuni accorgimenti onde prevenire una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

5. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.

6. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti.

7. Gli esercizi somministranti alimenti in contenitori di qualsiasi natura, pur non utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il Regolamento Comunale per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo

predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

Art. 26 - Materiale maleodorante ed accensioni

1. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.
2. È vietato bruciare sterpi, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.
3. Sono vietate le accensioni non autorizzate sul territorio comunale.
4. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 28 - Cura delle siepi, piante, delle strade e dei cavi per le acque di irrigazione

1. I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le pertinenze stradali e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale, l'illuminazione pubblica ovvero sui marciapiedi tanto da limitare il libero flusso dei pedoni.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e di mantenere in decorose condizioni e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.
3. I frontisti confinanti con le strade comunali e vicinali, non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una adeguata banchina di almeno mt. 1,50;
4. I frontisti confinanti con le strade consorziali, non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una adeguata banchina di almeno mt. 1;
5. Le banchine ed i terreni adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici.
6. Ai proprietari di terreni anche riuniti in Consorzi Irrigui, che hanno diritto di utilizzo dei cavi facenti parte del demanio comunale per le acque di irrigazione, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo e alla pulizia di detti cavi in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque.

Art. 29 – Emissioni, esalazioni e divieto di fumo

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In caso di cantieri con deposito di materiali in aree esterne, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione di polveri o similari.
2. Fatta salva la disciplina della legge antifumo (art. 51 L. n. 3/2003), la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può individuare aree pubbliche cittadine ove è fatto divieto di fumare.

Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Capo III Quietè pubblica

Art. 32 - Rumori nelle case

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o i vicini. Dall'applicazione del presente comma è escluso il funzionamento delle apparecchiature salvavita.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 33 - Orario per attività "rumorose"

1. L'esercizio di arti, mestieri rumorosi e attività rumorose è limitato al seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30.
2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti, e tenuto conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:
 - ✓ dalle ore 6,00 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 - ✓ dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.
3. Tuttavia sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico e sui limiti massimi di esposizione ai rumori. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti Autorità.
4. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici e delle attività artigianali, per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24,00, anche se il locale chiude oltre tale ora.
5. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.
6. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.
7. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Art. 34 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari e gestori di attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 24.00 e le ore 7.00, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai titolari e gestori di attività di cui sopra è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 7.00.

3. L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

Art. 35 - Lavori nelle abitazioni

1. I lavori edilizi nelle civili abitazioni, per effettuare piccole riparazioni o per l'installazione di impianti sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nei giorni feriali e tra le ore 10,00 e le ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 20,00 nei giorni festivi, salvo diversa previsione dei regolamenti condominiali se più restrittiva.

Art. 36 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie e nei locali, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio e simili ad altissimo volume.

2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:

- a) la durata continuativa di tre minuti;
- b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

4. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare, al personale reperibile, il recapito telefonico di tecnici in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

5. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

6. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Art. 37 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. È fatto obbligo di adottare adeguati accorgimenti affinché i cani o altri animali non rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

TITOLO IV POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I Autorizzazioni, concessioni

Art. 38 - Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2. Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della L. 07/08/1990, n. 241, del D.Lgs 267/2000, e quelle del Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano ciascuna materia.

4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635.

5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Art. 39 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli Organi di Polizia).

Art 40 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca.
3. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - ✓ possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
 - ✓ possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
 - ✓ devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
4. I titoli si intende decaduto:
 - ✓ quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - ✓ quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Capo II Occupazione di spazi e aree pubbliche

Art 41 - Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. È proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.

3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

4. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico dovrà comunque essere tenuta in perfetta efficienza, a cura del titolare del titolo autorizzatorio, onde evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica. È tassativamente vietato tenere esposti, sospesi oggetti o arredi sui luoghi di pubblico transito senza adottare le opportune cautele per prevenirne la caduta.

Art. 42 - Vettrine dei negozi ed esposizioni merci ed oggetti

1. Le vetrine dei negozi non possono sporgere oltre la linea degli stipiti e delle altre parti decorative del fabbricato.

2. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento agli utenti della strada.

3. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo agli utenti della strada.

4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

5. È vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art 43 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere specifico permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Capo III Trattenimenti pubblici

Art. 44 - Spettacoli e trattenimenti pubblici

1. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni, sia all'aperto che in locali al

chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità Comunale a norma del punto 5 del primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

2. L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni o rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa. I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

3. Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, e non soggette, quindi alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

4. Le pubbliche manifestazioni, dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni per il governo e la gestione delle stesse, indicando le condizioni SAFETY (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia delle persone) da accertare nell'organizzazione di un evento e di SECURITY (servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza delle stesse.

Art. 45 - Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo

1. Nei teatri e negli altri locali o luoghi in cui abbiano luogo pubblici spettacoli o trattenimenti previsti dagli articoli che precedono, deve avere libero accesso il personale di Polizia Locale e/o altri dipendenti dell'Ente espressamente autorizzati dall'Autorità Comunale.

TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 46 - Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste da norme che regolamentano direttamente la materia (principio di specialità), comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, secondo la procedura prevista dalla L. 24/11/1981, n. 689, dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e dalle leggi regionali di attuazione.

2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di Polizia Giudiziaria.

3. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può incaricare i dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi Ambientali e tecnici e le Guardie delle Associazioni muniti di Decreto Prefettizio ex art. 133 e 138 del TULPS, alle funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

4. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo

stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.

5. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

6. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

Art. 47- Sanzioni pecuniarie

1. Per le violazioni degli articoli del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

2. Per le violazioni di cui all'art. 5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma determinata, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/81, in € 400,00.

3. Per le violazioni di cui all'art. 24 commi 2, 5 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma determinata ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/81, in € 500,00.

4. Per le violazioni di cui agli artt. 25, 26, 27, 29, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma determinata ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/81, in € 150,00.

5. È consentito, qualora si rendesse necessario, il sequestro amministrativo di beni, merci o attrezzi connessi alla violazione ai sensi degli artt. 13 e 20 della L.689 /1981 e del DPR 571/1982.

Art. 48 - Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'approvazione delle modifiche del presente Regolamento si intendono abrogate le norme previste da regolamenti e ordinanze comunali contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.